

dice, così come confermato dal sistema del « giusto processo » in materia civile e penale, e pertanto anche nella giustizia tributaria occorre prevedere l'equilibrio e l'indipendenza non solo dei diretti componenti le Commissioni tributarie, ma di tutta la struttura e degli uffici collegati che ne assicurano il funzionamento;

impegna il Governo:

a valutare, alla luce delle previste misure di razionalizzazione delle procedure di riscossione e riversamento delle somme versate dai contribuenti ai concessionari, nonché delle modifiche apportate ai termini per il versamento delle imposte dirette, l'opportunità di una riorganizzazione dell'assetto della giustizia tributaria, in particolare del personale delle Commissioni tributarie;

a considerare, al contempo, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema fiscale, e quindi una maggiore snellezza dei tempi, anche sotto il profilo del contenzioso, l'ipotesi di istituire un ruolo autonomo del personale delle Segreterie delle Commissioni tributarie.

9/2657/10 Ruzzante, Grandi, Benvenuto, Lettieri.

La Camera,

premesso che:

con la legge finanziaria relativa all'anno in corso è stata interamente rivista la disciplina dei servizi pubblici locali al fine di favorirne l'apertura al mercato e di garantirne la qualità e l'adeguatezza dimensionale dell'offerta;

in relazione a tali finalità, la nuova disciplina sollecita il potenziamento delle società di erogazione e gestione del servizio, anche in prospettiva di una loro collocazione sul mercato azionario;

conseguentemente, emerge l'esigenza di una rivalutazione del patrimonio di dette società, che a valore di libro risulta di entità eccessivamente ridotta;

peraltro, l'operazione di rivalutazione, sebbene effettuata avvalendosi delle disposizioni di favore previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, e prorogate dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, potrebbe risultare eccessivamente onerosa per le società in questione, rischiando di depauperarle della liquidità necessaria;

le disposizioni di cui all'articolo 115, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nel disciplinare la trasformazione delle aziende speciali degli enti locali in società di capitali, hanno previsto specifiche modalità di determinazione del valore dei beni conferiti, nonché l'esenzione delle operazioni di conferimento e di assegnazione dalle imposte, dirette ed indirette, statali e regionali;

è opportuno che le disposizioni richiamate trovino applicazione anche alle operazioni di rivalutazione dei beni effettuate dalle società operanti nella gestione e/o nell'erogazione dei servizi pubblici locali;

nell'ipotesi prospettata, dovrebbe comunque escludersi la deducibilità dei maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di applicare all'adeguamento, mediante rivalutazione, del valore dei beni effettuato dalle società operanti nella gestione e/o nell'erogazione dei servizi pubblici locali, le norme in materia di determinazione del valore dei beni e di esenzione da imposte, dirette e indirette, statali e regionali, dettate dall'articolo 115, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo peraltro che i maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione rilevino ai soli fini civilistici.

9/2657/11 Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Saglia.

La Camera,

considerato l'accordo dell'8 agosto 2001 per la definitiva copertura del disavanzo sanitario complessivo della regione Lombardia relativo agli esercizi 1999, 2000 e 2001, come accertato al termine dell'esercizio 2001,

impegna il Governo

ad attribuire alla regione Lombardia nell'anno 2002 la somma di euro 225.000.000.

9/2657/12 Ercole, Francesca Martini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di finanziamento delle infrastrutture, con la costituzione di una società per azioni denominate Infrastrutture Spa, i cui compiti istituzionali sono individuati nel finanziamento delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche, suscettibili di utilizzazione economica, nonché degli investimenti per lo sviluppo economico;

il suddetto articolo 8, comma 10, del decreto-legge in oggetto esenta da ogni imposta indiretta nonché ogni altro tributo o diritto le cessioni a qualsiasi titolo a favore della società Infrastrutture Spa, le operazioni di provvista, quelle di finanziamento nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti alle cessioni ed operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque ed in qualsiasi momento prestate ed alle loro eventuali surrogazioni;

il medesimo articolo 8, comma 10, introduce un regime di neutralità fiscale per il patrimonio separato, costituito dai beni e dai diritti delle Infrastrutture Spa, destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti;

appare necessario razionalizzare il vigente quadro normativo-interpretativo riguardante i profili impositivi del finanziamento da parte del pubblico, finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale ed in conto canoni, il cui scopo sia quello di agevolare la realizzazione di attività infrastrutturali e industriali, in modo da garantire l'uniformità del trattamento tributario;

le finalità di sviluppo, individuate dal predetto articolo 8 del decreto-legge, cui è diretta la società Infrastrutture Spa, trovano rilevante motivo di intervento anche nella crescita del Mezzogiorno, attraverso adeguate misure finanziarie appositamente adottate e la coerente applicazione di quelle già esistenti;

le disposizioni contenute nell'articolo 83 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recano norme concernenti, in particolare, la locazione finanziaria di attività industriali;

le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 83 del citato testo unico prevedono la possibilità che la Cassa per il Mezzogiorno conceda un contributo in conto canoni a fronte della registrazione di un contratto di locazione, per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di valore equivalente ai contributi in conto capitale che sarebbero stati concessi ai sensi dell'articolo 69 del predetto testo unico, per le medesime finalità di costruzione, riattivazione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti industriali;

in ordine alla rilevanza dei contributi suddetti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento ai contributi concessi in relazione ai contratti di locazione finanziaria tra le società locatrici ed i conduttori ovvero riconosciuti per la diretta realizzazione di iniziative industriali, sono state adottate dall'amministrazione finanziaria interpretazioni difformi tra loro, mentre l'interpretazione corretta che deve

adottarsi con riferimento ai casi suddetti è, in ogni caso, quella della non assoggettabilità ai fini IVA dei descritti contribuiti,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura idonea a chiarire le predette modalità applicative nei termini descritti in premessa.

9/2657/**13** Gianfranco Conte, Giuseppe Drago, Giuseppe Gianni, Antonio Pepe, Lettieri, Benvenuto.

La Camera,

premesso che:

le fondazioni rappresentano un'utile occasione per sviluppare energie altrimenti sottovalutate;

il sistema bancario e le fondazioni possono recuperare efficienza e redditività utile da investire per migliorare la *performance* soprattutto nei confronti delle aree del Mezzogiorno d'Italia;

nel pieno rispetto delle autonomie statutarie di utilizzare margini di solidarietà per meglio interpretare un intervento di economia sociale di mercato;

non si può prescindere dalla considerazione per la quale gli istituti bancari e le fondazioni hanno l'obbligo di investire quote non meno che pari alla raccolta nelle aree a più debole capacità economica;

le regioni meno sviluppate, ed in particolare quelle del Sud Italia, meritano un'attenzione fatta di concreta solidarietà per accompagnare al meglio ed alimentare i processi positivi di sviluppo autocentrato ed autonomo;

il provvedimento esaminato è funzionale a migliorare la *performance* di competitività delle fondazioni coinvolgendo in modo significativo gli enti locali individuando in questi i veri protagonisti delle migliori occasioni di sviluppo;

gli enti locali territoriali competenti devono incidere per prevalenza nell'assetto, ma anche nell'indirizzo delle scelte per tipologie di investimento e territorialità;

una fondazione a prevalenza locale o regionale del Nord assegna già per norma autonomamente al Sud una pur minoritaria quota di investimento,

impegna il Governo

ad individuare percorsi certi e forme sicure che consentano alle fondazioni di investire cospicue somme a testimonianza di un'attenzione politica nei confronti del Mezzogiorno.

9/2657/**14** Paolo Russo, Antonio Barbieri, Licastro Scardino, Pinto, Stagno d'Alcontres, Giudice.

La Camera,

premesso che:

il ruolo svolto dalle fondazioni bancarie riveste un'importanza strategica decisiva per sorreggere lo sviluppo del paese;

tale ruolo presuppone una posizione rigorosamente autonoma degli organi delle fondazioni dai soggetti chiamati ad esercitare l'attività bancaria o a gestire le relative partecipazioni, per le finalità istituzionali delle fondazioni;

per non disperdere la connessione storica e funzionale di tali istituzioni con il contesto socio-economico nel quale esprimono la loro attività istituzionale, è opportuno prevedere adeguati livelli di concentrazione dell'impegno complessivo delle fondazioni, in grado di assicurare corrispondentemente un'adeguata, qualificata e prevalente rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali;

sebbene ogni precisazione normativa circa i limiti massimi della nozione di prevalenza presente nella disciplina delle

fondazioni bancarie risulti estranea al contenuto meramente fiscale dell'articolo 5 del provvedimento in esame, occorre ribadire che quanto già espresso al riguardo nel testo approvato dalle Commissioni di merito competenti identifica il corretto spirito e contenuto delle disposizioni interessate, restando peraltro estraneo al presente contesto ogni pretesa di disciplina delle modalità e dei termini per l'espressione dei rappresentanti delle istituzioni del territorio all'interno delle fondazioni, evidentemente rimesso all'ordinaria autonomia statutaria degli enti interessati,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura interpretativa ed applicativa in grado di assicurare l'attuazione del processo di completamento della ristrutturazione del sistema creditizio e della disciplina di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, nei termini in premessa indicati.

9/2657/**15** Zorzato, Crosetto.

La Camera,

in considerazione della particolarità delle caratteristiche sociali ed aziendali delle società cooperative edilizie di abitazione, rispetto gli altri settori cooperativi,

impegna il Governo

a valutare nel processo di adeguamento ai principi comunitari del trattamento tributario delle cooperative le peculiarità delle società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi.

9/2657/**16** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

l'esigenza di offrire adeguato supporto al processo di crescita economica e

sociale di tutto il Paese impone di ripensare strumenti in grado di offrire risorse finanziarie coerenti con le effettive necessità del territorio, tra le quali certamente occupano una posizione peculiare le aree meno sviluppate, secondo gli indici comunemente diffusi;

impegna il Governo

ad accelerare il processo di recepimento, nelle leggi ordinarie, del nuovo articolo 119 della Costituzione dando pratica, concreta e trasparente attuazione ai commi terzo e quinto che prevedono che:

a) « la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, sui territori con minore capacità fiscale per abitante »;

b) « per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. »

9/2657/**17** Pagliarini, Martinelli.

La Camera,

premesso che:

la disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, modificata dall'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, evidenzia espressamente la prevalenza del rapporto degli stessi con il territorio;

la predetta disciplina prevede, altresì, nell'ambito dell'organo di indirizzo, una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a

rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articolo 117 e 118 della Costituzione,

impegna il Governo:

a prevedere che nel regolamento di prossima emanazione la rappresentanza degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione sia da considerarsi in una misura percentuale non inferiore al 70 per cento;

a prevedere le finalità sociali, civili e culturali funzionali al riequilibrio territoriale tra le diverse aree geografiche del paese tra « gli scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni » previsti dal nuovo articolo 119 della Costituzione nel comma finalizzato alla rimozione degli squilibri economici e sociali.

9/2657/18 Cè, Dario Galli, Lussana.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo

nel caso di trasferimenti di beni di cui al titolo I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a non smembrare la titolarità dei diritti su collezioni di beni mobili già formate o la titolarità dei diritti su collezioni di beni mobili e di beni immobili che li accolgono.

9/2657/19 Filippeschi, Innocenti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo:

per la valorizzazione e gestione dei beni di cui al titolo I e III del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a far sì che la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. », la società « Infrastrutture s.p.a. » e le società da questa controllate, abbiano nei propri organici personale qualificato a svolgere le funzioni assegnate dal provvedimento in esame;

a garantire che le qualificazioni accademiche curriculari del personale siano quelle richieste dall'amministrazione statale e in particolare, per quanto riguarda i beni culturali, siano corrispondenti a quanto disposto dal decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 10 maggio 2001, recante atti di indirizzo sui criteri tecnico scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei.»

9/2657/20 Giulietti, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « In-

frastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo

a trasferire i beni di cui al titolo I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 solo previa verifica dell'effettivo stato di abbandono del bene, o qualora la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. », la società « Infrastrutture s.p.a. » e le società da questa controllate, avvanzeranno proposte e progetti integrati tali da migliorarne le condizioni di fruizione, valorizzazione, conservazione dei beni in questione.

9/2657/21 Lolli, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a rispettare i requisiti e le finalità proprie dei beni pubblici ed a osservare le disposizioni generali in materia di demanio e di patrimonio dello Stato.

9/2657/**22** Vigni, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società

« Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a far sì che gli indirizzi strategici della società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » siano stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con i rispettivi Ministeri competenti, in relazione alla natura, alla finalità ed alla destinazione dei beni di cui all'articolo 7, comma 10, del provvedimento in esame.

9/2657/**23** Abbondanzieri, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « In-

infrastrutture s.p.a.», alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo

a sottoporre le attività della società alla periodica verifica da parte dei ministri competenti relativamente all'osservanza del perseguimento delle finalità proprie dei beni pubblici nonché delle disposizioni generali in materia di demanio e di patrimonio dello Stato.

9/2657/**24** Bandoli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « In-

frastrutture s.p.a.», alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo

a presentare annualmente al Parlamento, tramite il Ministro dell'economia e delle finanze, una relazione sulle attività della società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » inerente, in particolare, alle modalità di gestione dei beni ad essa conferiti nonché al rispetto degli indirizzi strategici di cui all'articolo 7, comma 4, del provvedimento in esame ed al relativo conseguimento degli obiettivi prefissati.

9/2657/**25** Chianale, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a stabilire gli indirizzi strategici della società « Patrimonio dello Stato s.p.a. », d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dei beni e delle attività culturali.

9/2657/**26** Dameri, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « In-

frastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a trasferire alla società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » i beni immobili di cui all'articolo 7, comma 10, del provvedimento in esame, previo parere vincolante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dei beni e delle attività culturali.

9/2657/**27** Raffaella Mariani, Innocenti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « In-

frustrature s.p.a.», alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a trasferire alla società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » i beni di particolare valore naturale, ambientale e paesaggistico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

9/2657/28 Piglionica, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà tra-

sferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a trasferire alla società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » i beni di cui all'articolo 7, comma 10, del provvedimento in esame, ad esclusione dei beni del demanio marittimo, lacustre, fluviale.

9/2657/29 Sandri, Innocenti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà tra-

sferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

nel nominare i membri del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale della società « Infrastrutture s.p.a. » a procedere d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9/2657/**30** Vianello, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà tra-

sferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

nell'approvare lo statuto della società « Infrastrutture s.p.a. », a procedere d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9/2657/**31** Zunino, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo

nel formulare le linee direttrici per l'operatività della società « Infrastrutture s.p.a. », a procedere d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9/2657/**32** Tidei, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il turismo ed il sistema delle imprese ricettive è in fase di forte contrazione, non avendo ancora superato i negativi effetti derivanti dagli atti terroristici dell'11 settembre 2001 e dalla crisi che investe le principali economie mondiali;

dopo un forte calo dell'8 per cento delle presenze alberghiere, registrato nell'ultimo trimestre dello scorso anno (che nel mercato di alta fascia ha toccato punte di oltre il 25 per cento), il primo trimestre del 2002 evidenzia dati ancora nettamente negativi delle presenze (meno 6 per cento), rispetto all'equivalente periodo del 2001;

per la prima volta dopo venticinque anni, l'andamento delle assunzioni nel settore ha registrato una flessione del 19 per cento nell'ultimo semestre ed una contrazione del fatturato di oltre 3 miliardi di euro;

nonostante i ripetuti annunci di provvedimenti, nulla è stato fatto né con la legge finanziaria né con i collegati per sostenere il comparto in questo momento di grave difficoltà;

in questo quadro fortemente negativo si inserisce il decreto-legge in esame che, all'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6, riduce il numero dei convegni autorizzati dal Ministro della salute e provvede al contenimento delle spese sostenute dalle imprese farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per l'organizzazione e la promozione dell'attività congressuale;

si tratta di un'ulteriore misura restrittiva destinata ad avere una forte ricaduta ed incidenza sul comparto: la quasi totalità delle predette manifestazioni si svolge, infatti, in periodi di bassa o di bassissima stagione e la loro organizzazione consente di destagionalizzare l'attività turistica dando un forte contributo alla crescita delle economie locali;

per le imprese alberghiere è importantissimo poter ospitare attività congressuali in periodi di bassa stagione; in particolare le predette attività producono svariati effetti positivi in termini economici, tra i quali un maggior tasso di occupazione, in particolare nel Mezzogiorno, una conseguente minore erogazione dell'indennità di disoccupazione, un maggior gettito contributivo, fiscale e dell'IVA, un positivo coinvolgimento dell'intero indotto che trae vantaggio da tale volano;

l'attività generata da congressi, *meeting* e convegni è divenuta una componente strutturale del fatturato delle imprese alberghiere, su cui incide per circa il 20 per cento e raggiunge un giro d'affari pari a 6,38 miliardi di euro, secondo stime delle organizzazioni di categoria del settore; in tale ambito i congressi, i *meeting* e le riunioni di ambito medico – scientifico rappresentano tradizionalmente una larga parte dell'attività congressuale complessiva;

il provvedimento in esame vanifica le forte iniziative e gli interventi di investimento operati da molti imprenditori, dopo l'11 settembre, per riposizionare le aziende sul mercato poiché i contratti per l'anno in corso e per il 2003 sono pregiudicati con danni irreparabili per le imprese e con gravi conseguenze per l'occupazione;

per un'effettiva ripresa del settore sono necessarie ulteriori misure, volte a sostenere la crescita ed a superare il divario competitivo che ci separa dai paesi europei diretti concorrenti,

impegna il Governo

al fine di rilanciare un settore a rischio di crisi strutturale, ad assumere nuove misure tese a favorire la crescita delle attività congressuali, a partire dall'introduzione della detraibilità dell'IVA per le prestazioni alberghiere rese nel contesto di eventi congressuali.

9/2657/**33** Gambini, Innocenti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « In-

frastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo

a non trasferire alle società suddette i diritti, anche parziali, sui beni definiti nei titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

9/2657/**34** Grignaffini, Innocenti.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « In-

immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

affinché il trasferimento alle società suddette dei diritti, anche parziali, sui beni immobili dello Stato di particolare valore artistico e storico avvenga soltanto al termine del processo di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nei termini dettati dall'articolo 7.

9/2657/**35** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Chiaromonte, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

ad adottare, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento al fine di stabilire tempi, modi e limiti del trasferimento dei beni di particolare valore artistico e storico alla « Patrimonio dello Stato s.p.a. ». Il regolamento dovrà altresì stabilire quali beni tra quelli definiti nel titolo I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, potranno essere trasferiti.

9/2657/**36** Carli, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a disporre che i beni trasferiti alla società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » tornino nella disponibilità diretta dello Stato qualora essi debbano essere conferiti in uso di associazioni, fondazioni o società, come nei casi definiti dall'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

9/2657/**37** Martella, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazione del Paese,

impegna il Governo

a far partecipare il Ministro per i beni e le attività culturali alla definizione degli indirizzi strategici della società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » per quanto riguarda i beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

9/2657/**38** Melandri, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo

a non procedere agli ulteriori trasferimenti, di cui all'articolo 7, comma 12, del provvedimento in esame per quanto concerne i beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, eventualmente trasferiti alla « Patrimonio dello Stato s.p.a. ».

9/2657/**39** Tocci, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e, comunque, su tutti i beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato;

l'articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denominata « Infrastrutture s.p.a. », alla quale la società « Patrimonio dello Stato s.p.a. » potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può costituire società figlie anche con azionisti privati;

la trasferibilità di azioni della « Patrimonio dello Stato s.p.a. » e della « Infrastrutture s.p.a. » fa sì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato possa essere influenzato dall'andamento di società che si vanno a costituire;

secondo la stessa Corte dei conti « il collegamento fra le due società può generare rischi di impoverimento del patrimonio statale non giustificati »;

il patrimonio dello Stato rappresenta un bene pubblico di immenso valore ambientale, culturale e di grande utilità per il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni del Paese,

impegna il Governo:

a condizionare il trasferimento alla « Patrimonio dello Stato s.p.a. » dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, alla presentazione da parte della società stessa di un progetto di valorizzazione e gestione dei beni stessi;

a sottoporre tale progetto all'esame del Consiglio dei beni culturali e ambientali e al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

a disporre che, in caso di parere contrario, la società potrà presentare un secondo progetto non prima di dodici mesi.

9/2657/**40** Sasso, Innocenti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di una società, denominata « Patrimonio dello Stato s.p.a. », alla quale dovranno essere trasfe-